N. R.G. 84695/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Angela Salvio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 84695/2017 promossa da:

, n. il in CIAD (C.U.I.), con il patrocinio dell'avv.to DI LEONE LUIGI;

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso depositato il 20.12.2017 ha impugnato il provvedimento emesso il 13.6.2017 e notificato il 29.11.2017 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, pur trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5, comma 6, del d.lgs. n.286/1998. Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria.

Parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.

Effettuata l'audizione di parte ricorrente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23.5.2018.

***

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati

oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato il d.lgs. 251/2007 riconosce la protezione internazionale sussidiaria qualora sussistano fondati motivi per ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Alla luce del quadro normativo così delineato, la stessa previsione costituzionale di cui all'art.10, che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un Paese in cui non sia consentito l'esercizio delle libertà fondamentali, indipendentemente dal fatto che abbia subito o tema di dover subire persecuzioni, non ha più alcun margine di residuale applicazione, poiché "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n.251 del 2007 ed all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n.286 del 1998" (Cass. ord. n. 16362 del 4.08.2016).

Venendo al caso in esame, il ricorrente ha dichiarato alla commissione territoriale di essere originario del Ciad, di religione musulmana; la sua famiglia era composta da genitori e sette fratelli che vivevano nel villaggio di origine, nella regione di Batha est; la sua famiglia sosteneva il partito governativo; non aveva legami con nessun gruppo etnico, aveva frequentato il liceo e non aveva mai lavorato nel suo paese; a gennaio 2011 aveva partecipato ad una manifestazione studentesca con il partito UNDR (sigla descritta dal richiedente come *Union National pour la democratie et la renouve*) contro il governo, repressa duramente dalle forze di polizia che avevano arrestato diverse persone; per questo si era nascosto da un amico ed era rientrato a casa solo dopo qualche giorno, ma era stato arrestato ad un posto di blocco e condotto in carcere, dove era rimasto per un mese per poi essere trasferito in un altro posto segreto sotterraneo per essere interrogato sul perché avesse partecipato alla manifestazione e perché dichiarasse i nomi degli organizzatori; nei suoi carcerieri aveva riconosciuto i membri della tribù zaghawa del Presidente del Ciad; era stato torturato e recluso per quattro mesi in questo carcere sotterraneo, dal quale era riuscito ad uscire grazie all'intervento del fratello più grande che lavorava in un ufficio statale ed aveva offerto dei soldi ad un generale; era stato trasferito in un altro carcere e

trattenuto in una cella di isolamento, fino a quando era riuscito a fuggire grazie all'intervento di un suo cugino colonnello; la sua famiglia era benestante ed aveva pagato un avvocato, ma in carcere non era riuscito ad incontrarlo e non c'era mai stato un processo contro di lui; era stato condotto in auto in Niger e ricoverato in ospedale per circa un mese a causa delle torture e dei maltrattamenti che aveva subito in prigione e poi si era rifugiato nel deserto, rimanendovi dal 2012 per oltre quattro anni con una tribù affiliata all'ex presidente Habrè che era contro il governo del Ciad; non riuscendo più a sostenere le difficili condizioni di vita nel deserto, aveva deciso di raggiungere la Libia a maggio 2016 ed era poi arrivato in Italia.

La commissione territoriale, pur riconoscendo la protezione umanitaria alla luce dei profili di vulnerabilità attestati dalla documentazione sanitaria e dell'integrazione sociale del ricorrente, ha ritenuto il racconto scarsamente credibile rispetto alla asserita militanza politica nel partito nazionale di opposizione UNDR, del quale il richiedente non aveva nemmeno riferito correttamente il nome, che era invece "*Union nationale pour le developpement et le renouveau*", né aveva mostrato alcuna conoscenza significativa, per cui appariva oltretutto poco probabile che la causa del suo prolungato arresto potesse essere ricondotta a motivi politici, considerato oltretutto che tutta la sua famiglia apparteneva al partito governativo del presidente Deby.

Ascoltato dal giudice, il ricorrente ha dichiarato per la prima volta che nel suo paese era un militare; si era arruolato all'età di quindici anni in quanto già altri membri della sua famiglia, come suo zio, appartenevano all'esercito; dopo sei mesi di addestramento, aveva iniziato a lavorare come membro effettivo nell'esercito, venendo per lo più inviato in missione nelle zone desertiche del Ciad. Ha confermato che, pur non essendo stato mai stato iscritto ad un partito politico, nel 2011 era stato arrestato con l'accusa di essere un ribelle perché aveva partecipato ad una manifestazione contro il governo; ha riferito che solo per paura e perché era stato mal consigliato non aveva riferito tali circostanze nel corso dell'audizione dinanzi alla commissione territoriale. Ha ribadito che nel suo paese era stato arrestato e torturato senza un mandato di arresto, senza aver mai incontrato un avvocato e senza alcun processo e che in caso di rimpatrio temeva di essere ucciso o di essere imprigionato dal governo.

Ebbene, tenuto conto che dinanzi al giudice il ricorrente ha escluso la sua appartenenza ad un partito politico, confessione avvalorata anche dalla scarsa conoscenza mostrata in sede di audizione del partito UNDR al quale aveva inizialmente dichiarato di appartenere, non possono configurarsi situazioni di potenziale persecuzione *ad personam* riconducibili a questioni politiche o religiose o ad altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra. Non può, quindi, essere accolta la domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, nemmeno sotto il profilo evidenziato dalla difesa del ricorrente relativo all'avvenuto suo reclutamento nelle fila dell'esercito del Ciad durante la minore età, essendo ormai il ricorrente maggiorenne ed avendo dichiarato di essersi avviato volontariamente alla carriera militare.

Merita invece accoglimento la domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria. Al riguardo, occorre premettere che la differente ricostruzione dei fatti offerta dinanzi al giudice riguardo alla sua esperienza nell'esercito del Ciad può essere giustificata dalla condizione di fragilità in cui versa il migrante alla luce della sua condizione di salute, essendo affetto da "*disturbo da stress post-traumatico associato a un disturbo di somatizzazione e a dei sintomi depressivi*" certificati dall'INMP nel referto allegato al ricorso, che attesta altresì "*le numerosissime cicatrici e lesioni*" su tutto il corpo compatibili con un quadro di violenza intenzionale riconducibile alle torture che il

ricorrente ha dichiarato di aver subito durante il lungo periodo di carcerazione nel suo Paese.

Ciò premesso, deve rilevarsi in merito alla condizione socio politica del Paese di origine, che il Ciad è una repubblica con forma di governo accentrata nella quale l'esecutivo domina sul legislativo e sul giudiziario. L'attuale Presidente Idriss Deby Itno, leader del *Patriotic Salvation Movement (MPS),* è stato eletto per la quinta volta con elezioni fortemente criticate per la diffusa perplessità riguardo alla loro regolarità. Come evidenziato dal sito *ecoi.net summary - Annual report on human rights in* 2016, il contendente non eletto Saleh Kebzabo ha parlato di *"electoral stickup"* ("broglio elettorale").

Con riferimento alle perpetrate violazioni dei diritti umani, la situazione della zona Sud-Ovest, verso il confine con la Nigeria, è sicuramente la più drammatica, con l'epicentro delle violenze di Boko Haram. Sulla base di quanto registrato dall'organizzazione interazionale *Migration's Displacement Tracking Matrix*, infatti, oltre 100.000 persone sono state colpite dalle violenze perpetrate dal gruppo Boko Haram nella regione del Lake Chad. In particolare, l'attacco perpetrato dal suddetto gruppo nei villaggi al confine con la Nigeria ha comportato la fuga di circa 118.000 persone delle 200.000 che vivono in quella regione del Ciad. I ciadiani fuggiti dalla zona in questione sono stati ospitati nel campo *"Dar-Es-Salam"* situato nella citata zona del Lake Chad. Il gruppo armato del Boko Haram continua tutt'oggi a commettere abusi nelle regioni ai due lati del confine tra la Nigeria e il Ciad. Come confermato dal report di *Amnesty International* per l'anno 2017/18 sul Ciad, nel maggio del 2017 alcuni componenti del Boko Haram hanno ucciso circa 4 civili e bruciato 50 case nella zona di Kaiga Kindjiria e in successivo attacco sono state uccise tre persone e altrettante ne sono state ferite. Gli attacchi sono stati diretti altresì ai villaggi di Konguia, Wangui e Kagrerom, nell'area di Tchoukoutalia e a Bodou-Doloum. Le stesse autorità locali si sono dimostrate incapaci di opporsi alle violenze inflitte alla popolazione, contribuendo al contrario ad alimentare le tensioni, vietando manifestazioni pacifiste e perseguitando i promotori dei diritti umani, gli attivisti e i giornalisti. La libertà di associazione così come quella di espressione sono state oggetto di significative restrizioni.

In tutto il territorio hanno trovato, ad ogni modo, notevole diffusione episodi di abuso da parte delle forze di sicurezza, di prigionia in condizioni di privazione spesso inumana, di grave restrizione delle libertà di parola, riunione ed espressione, in particolar modo nel periodo a cavallo con le suddette elezioni tenutesi nell'aprile 2016. Ed ancora, si sono registrate violazioni dei diritti umani consistite in arbitrarie esecuzioni ed utilizzo della tortura da parte delle forze di sicurezza; sequestri di persona giustificati sulla base di ragioni politiche; arresti e detenzioni arbitrari; diniego dell'equo processo. Anche il diritto dei cittadini di eleggere i propri governanti ha trovato delle limitazioni, dominando il partito MPS la sfera politica.

Nonostante vi siano state alcune importanti riforme promosse dal Presidente Déby, come l'abrogazione della pena di morte per tutti i reati al di fuori del terrorismo e l'elevazione dell'età minima per il matrimonio a 18 anni, numerosi nuovi poteri sono state riconosciute alla National Security Agency (ANS), ai membri della quale è stato riconosciuto il potere di arrestare i cittadini. A tal proposito, sempre alla luce di quanto evidenziato dal citato report di *Amnesty International* per l'anno 2017/2018 sul Ciad, in data 6 e 15 aprile 2017 rispettivamente Nadjo Kaina e Bertrand Solloh, leaders del movimento pacifista IYINA sono stati arrestati dai membri dell'ANS e da questi ultimi

tenuti prigionieri e maltrattati (torturati con l'utilizzo di buste di plastica contenti la salsa chili) senza possibilità di vedere la propria famiglia né di rivolgersi a legali di fiducia.

Anche le libertà di associazione e di espressione risultano fortemente limitate, come dimostrato dal fatto che è stata vietata l'adesione al movimento IYINA e sono state proibite le attività del National Movement of Citizen Awakening (MECI). Significativo è altresì quanto avvenuto nei confronti di Eric Kokinagué, direttore del giornale *Tribune Info*, il quale è stato destinatario di dozzine di chiamate anonime minacciose dopo aver pubblicato diversi articoli che criticavano severamente il Presidente Idriss Deby Itno. Alla stessa maniera sempre nel maggio del 2017, il portavoce dell'organizzazione *"Ça doit changer"*, Maoundoe Decladore è stato arrestato da quattro uomini armati e tenuto prigioniero per 25 giorni senza possibilità di avvisare la propria famiglia né i propri legali.

Maggiore tolleranza si ha, invece, per la libertà di culto come dimostrato dal fatto che il Presidente Idriss Deby Itno ha incoraggiato i leaders delle diverse religioni ad instaurare relazioni tra di loro in un'ottica di rispetto e solidarietà reciproca. Alla luce di ciò, nel maggio del 2016 i rappresentanti dei gruppi religiosi Sufi e Salafi si sono incontrati in N'Djamena per verificare i rapporti tra le due diverse comunità. Alla stessa maniera il l'Ambasciatore statunitense ha incontrato le autorità religiose locali al fine di promuovere la libertà e la tolleranza nei rapporti tra gruppi religiosi (sul punto si veda *ecoi.net summary - Annual report on religious freedom (covering 2016)*).

Un ulteriore problema generalizzato riguarda la violenza sulle donne, sottoposte a mutilazione genitale, e gli abusi sui bambini. Alla stessa maniera trova notevole diffusione l'atteggiamento di discriminazione verso le persone con disabilità, gli omosessuali, transgender e persone affette da AIDS. Nonostante la vicinanza con la Nigeria, in cui è diffusa la pratica della tratta delle persone, in Ciad tale pratica è vietata e sono previste sanzioni severe (sul tema cfr. *ecoi.net summary - Annual report on trafficking in persons (covering April 2016 to March 2017)*). In particolare, l'art. 20 della Costituzione vieta la schiavitù; il Titolo V del Codice del lavoro proibisce il lavoro forzato; gli artt. 279 e 280 del Codice Penale proibiscono la prostituzione di bambini stabilendo sanzioni da 5 a 10 anni di reclusione. Non mancano tuttavia episodi di abuso del lavoro minorile e traffico di persone.

Per quanto riguarda, nello specifico, i militari, nell'aprile del 2016 risulta che circa 64 soldati sono stati vittime di sequestro a seguito del rifiuto degli stessi di votare per il Presidente in carica. Sulla base di quanto attestato dal report di *Amnesty International* dell'anno 2016/2017 sul Ciad, sono state infatti raccolte testimonianze riguardo il meccanismo ingegnato dal sistema per rintracciare i militari che sostenevano candidati diversi dal Presidente uscente, per poi renderli oggetto di abusi, torture e reclusione forzata in centri di detenzione autorizzati e non.

Il ricorrente ha dichiarato di essere originario della regione di Batha Orientale, dipartimento situato nella parte centro-orientale del Paese, zona estranea a quelle caratterizzate dal conflitto militare e dai maggiori rischi per la sicurezza dei civili. Infatti, in ragione del quadro che emerge dalle c.o.i. sopra sintetizzate, può escludersi che tutto il territorio del Ciad sia interessato da situazioni di conflitto armato interno od internazionale – nell'accezione offerta dalla CGCE – che valgano a costituire *"minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di civile derivanti dalla violenza indiscriminata"* di rilievo ai sensi dell'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007; tale condizione può essere riscontrata esclusivamente nelle zone del sud-ovest nelle vicinanze del Lake Chad ove opera, come innanzi rilevato, Boko Haram.

Tuttavia, i timori rappresentati dal ricorrente legati ad un suo possibile nuovo arresto e trattenimento in detenzione arbitraria, valutati alla luce delle torture già subite riscontrate dalla documentazione medica e della sua pregressa esperienza come militare, non appaiono inverosimili nel contesto sopra descritto.

Tali circostanze rendono del tutto verosimile il rischio di subire, ove rimpatriato, trattamenti inumani o degradanti ex art. 14, lettera b), d.lgs. 2007/251, e giustificano il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:

- riconosce a , n. il in CIAD (C.U.I.), la protezione sussidiaria;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, in data 01/06/2018

IL PRESIDENTE
dott.ssa Luciana Sangiovanni

Depositato in Cancelleria
Roma, lì 28 GIU. 2018
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Troianelli